

**COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.7

DATA: 30.03.2018

**OGGETTO:DETERMINAZIONE CATEGORIE E TARIFFE UNITARIE COMPONENTE TARI
(TRIBUTO SUI RIFIUTI) ANNO 2018.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **18.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica ,che è stata notificata ai signori

Consiglieri a norma di legge,risultano all'appello nominale:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
BRAMANTI AURELIO-SINDACO	SI		FILIPPINI ALESSANDRO		SI
RISI ADA DEBORA	SI		ROCCHI SANDRO	SI	
ELFI IVAN	SI		PILLA DONATO	SI	
BARBIERI CAMILLO	SI				
DELL'ORTO LORENZO	SI				
ROCCHI CRISTIAN	SI				
ACHILLE ILARIA		SI			

Assegnati n.11

Presenti n.8

In carica n. 10

Assenti n. 2

Gli intervenuti sono in numero legale..

Presiede il Sig. BRAMANTI AURELIO nella sua qualità di **SINDACO**;Partecipa con funzioni consultive,referenti,di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 4,del D.lgs.n.267/2000)il **Segretario Comunale dr.Umberto Fazia Mercadante**;Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U.);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano*

manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli **UNANIMI** favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2018, come riportato negli allegati al presente atto;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

- di dichiarare, con separata ed UNANIME votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 7 DEL _30.03.2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità e la correttezza tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.

Li 30.03.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Valeria Picchi

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole 49 COMMA 1 "Controllo di regolarità contabile" del D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012

Li 30.03.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Valeria Picchi

REGOLARITA' CONTABILE -ATTESTAZIONE DI COPERTURA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Li 30.03.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Valeria Picchi

TABELLA "C" allegata alla deliberazione di C.C. n. 7 del 30.03.2018

CATEGORIA O SOTTOCATEGORIA	TARIFFA UNITARIA MEDIA TEORICA	COEFFICIENTE PRODUTTIVITA' QUANTITATIVO	TARIFFA UNITARIA (Col. 2 X col. 3)	SUPERFICI TASSABILI	PROVENTO COMPLESSIVO DEL TRIBUTO (col. 4 X col. 5)
1	2	3	4	5	6
1 - LOC. USO ABIT.	0,98658604	1,1575	1,141973	121282,7	138.501,61
11 - ATT. ARTIG. INDUS. ETC.	0,98658604	1,9132	1,887536	340	641,76
18 - LOC. PERTIN. ABIT. - CANTINE	0,98658604	1,0174	1,003753	14796	14.851,52
2 - SCUOLE MUS. BIBL. ASS.	0,98658604	0,5866	0,578731	940	544,01
23 - CAT. 4 - PART. INSEDI. INDUS. DIVERSI	0,98658604	1,7601	1,736490	229	397,66
24 - NEGOZI ALIMENTARI	0,98658604	1,7601	1,736490	45	78,14
27 - 5-43 PANIFICI PASTICC.	0,98658604	1,9131	1,887438	71	134,01
28 - 5-44 MACELL. SALUMI. POLLERIE	0,98658604	1,9131	1,887438	213	402,02
29 - 5-46BAR. GELAT. BIRR. LATT. - ESERC. ALBERGHIERI	0,98658604	1,9131	1,887438	1135	2.142,24
30 - 5-46 RISTOR. PIZZ. TRATT.	0,98658604	1,9131	1,887438	942	1.777,97
33 - 5-49ALTRI NEGOZI ALIMEN.	0,98658604	1,9131	1,887438	155	292,55
34 - 5-49 NEGOZI NON ALIMENTARI	0,98658604	1,9131	1,887438	257	485,07
37 - 5-43CART. EDICOLE LIBR. COPIS	0,98658604	1,9131	1,887438	24	45,30
4 - 4-4 LAVORAZIONE METALLI	0,98658604	1,9131	1,887438	1146	2.163,00
42 - FARM. ERBOR. ART. SANITARI	0,98658604	1,9131	1,887438	55	103,81
45 - ALTRI NEG. NON ALIM. IN GENERE	0,98658604	1,9131	1,887438	18	33,97
46 - BANCHE ED ASSICURAZIONI	0,98658604	1,5422	1,521519	132	200,84
5 - 6-4 UFF. STUDI PRIV. NON MEDIC.	0,98658604	1,5197	1,507973	128	204,54
6 - LOC. AD. A SERVIZI PUBBL. PRIVA	0,98658604	1,4667	1,447026	80	115,76
7 - 1-4ARBE AD USO PERTIN. - LABORATORIO TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI	0,98658604	1,0331	1,019242	76	77,46
Totale proventi al lordo delle riduzioni e delle agevolazioni					163.193,26
Riduzioni e detrazioni					3.000,00
Importo dei proventi della tassa					160.193,26

TABELLA "B" allegata alla deliberazione di C.C. n. 7 del 30.03.2018

CATEGORIA O SOTTOCATEGORIA	SUPERFICIE TASSABILE	INDICI		COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' QUALI-QUANTITATIVA	SUPERFICIE TEORICA (Col.2 x Col.5)
		DI QUANTITA'	DI QUALITA'		
1	2	3	4	5	6
1 - LOC. USO ABIT.	121.283	1,35	0,95	1,2825	155345,0628
11 - ATT. ARTIGIANOS. ETC.	340	0,80	1,2	0,96	326,4
18 - LOC. PERTIN. ABIT.-CANTINE	14.796	0,4	1	0,4	5918,4
2 - SCUOLE ABIT.BIBLIASS	940	0,7	1	0,7	658
23 - CATA-egATTI INED.INDIANI DIVERSI	229	0,5	1,5	0,75	171,75
24 - NEGOZI ALIMENTARI	45	0,7	0,9	0,63	28,35
27 - 5-03 PAMIFICI PASTICC.	71	0,7	0,9	0,63	44,73
28 - 5-04 MACELL. SALUM. POLLERIE	213	0,7	0,9	0,63	134,19
29 - 5-06BAR CHEAT. BIRR. LATT. - ESERC. ALBERGHERI	1.135	0,7	0,9	0,63	715,05
30 - 5-06 RISTOR. PIZZ. TRATT.	942	0,7	0,9	0,63	593,46
33 - 5-09 ALTRI NEGOZI ALIMEN.	155	0,7	0,9	0,63	97,65
34 - 5-1 NEGOZI NON ALIMENTARI	257	0,7	0,9	0,63	161,91
37 - 5-03CART. EDICOLE LIBR. COPIS	24	0,7	0,9	0,63	15,12
4 - 4-a LAVORAZIONE METALLI	1.146	0,7	0,9	0,63	721,98
42 - FARMA. ERBORIART. SANITARI	55	0,7	0,9	0,63	34,65
45 - ALTRI NEGL. NON ALIM IN GENERE	18	0,7	0,9	0,63	11,34
46 - BANCHE ED ASSICURAZIONI	132	0,5	0,9	0,45	59,40
5 - 6-a UFF.-STUDI PRIV. NON MEDIC.	128	0,5	0,9	0,45	57,60
6 - LOC. ADA. SERVIZI PUBBL. PRIVA.	80	0,5	0,9	0,45	36,00
7 - 1-a AREE AD USO PERTIN. - LABORATORIO TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI	76	0,5	0,5	0,25	19,00
TOTALE	142.065				165350,04

Determinazione della tariffa media teorica in relazione al diverso apporto tributario di ogni singola categoria:
COSTI DA COPRIRE CON LA TASSA

TOTALE COLONNA 6 = TARIFFA MEDIA TEORICA =

160137,47

= € 0,9684755443 €/mq

165350,04

TOTALE MINORE GETTITO PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI == € 3000

per cui la TARIFFA MEDIA TEORICA deve essere maggiorata del 1,87% come risulta dal seguente rapporto:

MINOR GETTITO PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI X 100

3000 X 100

PROVENTE DA ASSICURARE CON LA TASSA

160137,47

= 1,87%

TARIFFA MEDIA TEORICA AGGIORNATA 0,98658604 €/mq

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
GEOM AURELIO BRAMANTI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE**

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi con decorrenza dal **16 APR, 2018**

Addi **16 APR, 2018**



**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE**

Per copia conforme all'originale.

Li **16 APR, 2018**



**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE**

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li **16 APR, 2018**



**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente è divenuta esecutiva il _____ ai sensi del 3 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. UMBERTO FAZIA**